

All'interno:

Precari: è una vera emergenza

Docenti: Orario di servizio



Sperimentazione Legge Moratti nella scuola primaria: INFORMAZIONI PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE

Nei prossimi giorni le scuole elementari e dell'infanzia e gli istituti comprensivi si troveranno di fronte ad una scelta molto importante per il futuro della scuola elementare: dovranno decidere se aderire o meno ad una proposta del Ministro di sperimentare l'anticipazione dell'attuazione della legge 53/03 nelle prime due classi.

Se molte scuole aderiranno alla proposta di sperimentazione nazionale, il Ministro si sentirà incoraggiato a proseguire nell'attuazione del suo disegno, in linea con quanto contenuto nel documento "Indicazioni Nazionali" e nel preannunciato e poi accantonato decreto legislativo attuativo della legge 53/03 nella scuola elementare.

Questo disegno è stato respinto da moltissimi colleghi dei docenti perché elimina il tempo pieno, riduce il tempo scuola a 27 ore settimanali, torna ad un unico insegnante responsabile della classe (docente coordinatore-

tutor) al posto del gruppo docente o della coppia docente contitolare e corresponsabile.

Il Ministro non ha mai modificato il documento "Indicazioni Nazionali", un documento elaborato da una commissione ministeriale di cui non si conoscono i componenti, mai sottoposto ad una consultazione delle scuole.

Il Ministro non ha cambiato idea, si è limitato, a fronte delle crescenti prese di posizione delle scuole, a sospendere l'attuazione obbligatoria del provvedimento ed ora chiede alle scuole di iniziare ad attuare parzialmente il modello di scuola primaria (è il nome della scuola elementare previsto dalla legge 53/03) contenuto nelle Indicazioni Nazionali.

Questa proposta del Ministro è contenuta nell'art. 1 del decreto ministeriale n. 61 del 22 luglio 2003, un altro decreto estivo improvvisato e destinato a mettere in difficoltà le scuole nei confronti di una scelta che, data la

sua rilevanza, dovrebbe essere preparata e meditata. Per questo è cosa utile per le scuole avere chiaro il quadro informativo e normativo perché possano esercitare il più possibile una scelta consapevole.

Progetto nazionale di innovazione (art. 1 DM 61/03)

L'art. 11 del DPR 275/99 (Regolamento dell'autonomia scolastica) prevede la possibilità da parte del Ministro di promuovere progetti nazionali di innovazione (prima si chiamavano sperimentazioni nazionali) per esplorare la possibilità di introdurre cambiamenti degli ordinamenti agli studi. Il ministro Moratti, attraverso l'art. 1 del DM 61/03, utilizza questo strumento giuridico per proporre alle scuole, non di sperimentare, ma di "avviare talune innovazioni coerenti con le linee di riforma configurate

(Continua a pagina 2)

(Continua da pagina 1)

nella legge 53/03".

Il Ministro non propone alle scuole, come fece nello scorso anno scolastico (sperimentazione delle 251 scuole), di sperimentare per un periodo ben preciso di tempo (uno o più anni scolastici) alcune innovazioni ordinarie (docente coordinatore-tutor, tempo scuola ridotto, ...), per verificare e valutare poi, al termine del periodo prefissato, i risultati raggiunti e decidere se introdurre definitivamente le innovazioni sperimentate.

Per fare una vera sperimentazione, come afferma lo stesso art. 11 del DPR 275/99, si deve fissare una durata predefinita, indicare con chiarezza gli obiettivi, prevedere precise forme di valutazione: tutto questo non è indicato nell'art. 1 del Decreto Ministeriale n. 61/03.

Il Ministro non propone alle scuole di sperimentare, ma di cominciare ad applicare il modello di scuola elementare contenuto nelle Indicazioni Nazionali.

Il Ministro non è interessato a esplorare se il modello è valido o meno, ma chiede alle scuole di cominciare a "familiarizzare" con questo modello, a iniziare ad esercitarsi ad attuarlo perché prima o poi sarà reso obbligatorio.

Siamo di fronte ad una sperimentazione finta, ad un tentativo mascherato di attuazione della legge Moratti nella scuola elementare, senza alcuna consultazione delle scuole, in presenza di un diffuso dissenso degli insegnanti e senza utilizzare gli

strumenti legislativi previsti dalla stessa legge 53/03 (decreto legislativo con parere del Parlamento).

Per queste ragioni la CGIL Scuola ha espresso parere sfavorevole nei confronti dell'art. 1 del DM 61/03 in sede di Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e ha proposto un ricorso al Tar Lazio per dimostrarne l'illegittimità.

Ora la parola passa alle scuole.

Per una decisione consapevole occorre chiarezza sui punti che seguono:

- per aderire al progetto di innovazione nazionale previsto dall'art. 1 del DM 61/03 sono necessarie le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio dell'Istituzione Scolastica: si delibera innanzi tutto se aderire o meno, non solo su come aderire (non è possibile aderire senza delibera ad un progetto nazionale di innovazione ex art. 11 DPR 275/99);
- le scuole, indipendentemente dalla loro adesione al progetto di innovazione nazionale previsto dall'art. 1 del DM 61/03, generalizzano l'alfabetizzazione della lingua straniera e dell'informatica, sulla base delle risorse professionali che sono state loro assegnate;
- le risorse previste per tutte le scuole elementari in relazione alla generalizzazione della lingua straniera e dell'informatica in prima e seconda, spettano a tutte le scuole elementari, anche a quelle che non aderiscono al progetto di innovazione nazionale previsto dall'art. 1 Decre-

to Ministeriale 61/03: così è disposto dalla direttiva n. 48 dell' 8.05.2003 e dalla lettera circolare n. 66 del 31 luglio 2003;

- le scuole che non aderiscono alla sperimentazione nazionale proposta dal Ministero possono approvare altre sperimentazioni da loro elaborate e decise sulla base dell'art. 6 del DPR 275/99 (autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo).

Alfabetizzazione informatica e alfabetizzazione nella lingua inglese (art.2 DM 61/03)

L'art. 2 del decreto procede all'introduzione generalizzata dell'alfabetizzazione informatica e della lingua inglese nei primi due anni della scuola elementare.

A questo fine assicura le risorse professionali aggiuntive necessarie: le direzioni regionali sono già state autorizzate dalla CM 68/03 a istituire in organico di fatto nuovi posti di specialisti di lingua straniera sulla base del fabbisogno rappresentato da ogni scuola, mentre per l'informatica sono previsti corsi di formazione per gli insegnanti nel corso dell'anno scolastico.

Il processo di estensione dell'insegnamento della lingua straniera e dell'informatica nelle prime due classi delle elementari è già iniziato da diversi anni, molto prima dell'approvazione della Legge Moratti, ed è stato messo in seria difficoltà da recenti tagli agli organici.

La generalizzazione di queste alfabetizzazioni a tutte le classi elementari risponde a processi innovativi avviati diffusamente dalle scuole e per questo, in sede di Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, la CGIL Scuola ha espresso su questo punto parere favorevole. Dal punto di vista giuridico art. 1 e art. 2 del DM 61 sono sostanzialmente diversi: l'art. 1 propone alle scuole di aderire a una sperimentazione nazionale, mentre l'art. 2 è un provvedimento che procede ad introdurre la generalizzazione dell'informatica e dell'inglese.

Nel primo caso le scuole devono decidere se sono o no interessate ad aderire, nel secondo caso devono limitarsi ad adeguare i loro piani dell'offerta formativa per introdurre la generalizzazione della lingua straniera e dell'informatica.

È evidente che tutte le scuole, anche quelle che non aderiscono al progetto nazionale di innovazione previsto dall'art. 1 del decreto, sono tenute a procedere all'introduzione generalizzata delle due alfabetizzazioni, sulla base delle risorse che sono state messe a disposizione dall'amministrazione.

L'adeguamento dei piani dell'offerta formativa per la generalizzazione di informatica e lingua straniera è realizzato dalle istituzioni scolastiche sulla base delle prerogative loro attribuite dal regolamento dell'autonomia scolastica (artt. 5, 6 e 8 DPR 275).

Le "Indicazioni Nazionali" non rappresentano un riferimento

obbligatorio per le scuole perché non sono mai state rese norma vigente: a questo fine è prevista una specifica procedura (regolamento ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 17 della Legge 400 dell'88, sentito il Parlamento) sia dalla legge 53/03 (art. 7) che dal DPR 275/99 (art. 8).

Fino a quando questa procedura non sarà attivata e positivamente conclusa, le Indicazioni Nazionali resteranno solo un documento pedagogico più o meno condivisibile (il Consiglio Universitari Nazionale, ad esempio, lo ha duramente criticato).

Finanziamenti alle scuole elementari della legge 440/97

La direttiva 48/03 e la lettera circolare n 66/03 riservano alle scuole elementari il 50 % delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche per supportare l'autonomia scolastica. La motivazione di questa scelta è spiegata nelle lettera circolare n. 66/03: *"il 50% alle scuole dell'infanzia e primarie impegnate a rielaborare i piani dell'offerta formativa relativi ai primi due anni della scuola primaria, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento, delle conoscenze e delle abilità necessarie allo sviluppo delle competenze di alfabetizzazione informatica e di una lingua comunitaria, di cui al DM 61 del 22 luglio 2003".*

La finalizzazione delle risorse finanziarie è chiaramente riferita all'art. 2 del DM 61/03, attraverso il quale si procede a

generalizzare, e non a sperimentare, la lingua straniera e dell'informatica.

Sono, quindi, da ritenere prive di fondamento alcune interpretazioni che stanno circolando secondo le quali il 50% dei fondi della legge 440/97 sarebbero riservate alle scuole che aderiscono al progetto nazionale di innovazione previsto dall'art. 1 del DM 61/03.

Abbiamo già chiarito che se una scuola, sulla base della propria valutazione educativa e professionale, ritiene di non aderire alla sperimentazione nazionale finalizzata ad una prima attuazione della legge Moratti, comunque è tenuta a procedere alla generalizzazione della lingua straniera e dell'informatica sulla base delle risorse professionali assegnate.

Ne consegue che tutte le scuole elementari hanno diritto ai finanziamenti previsti a supporto dell'estensione alle prime e seconde classi dei nuovi insegnamenti.

Scuola, sindacato e informazione

Via Bertazzoni 100 – 85100 Potenza

Tel.: 0971 36076 - Fax: 0971 36141

Notiziario 0971 301222

E-mail: sns.potenza@memex.it

www.cgilscuolabasilicata.it

Direttore responsabile:

Luciano LISCIO

Precari: è una vera e propria EMERGENZA

di Enrico Panini

Precari.

Rappresenta una vera e propria emergenza quantitativa (quasi il 20% dell'organico) e qualitativa (i diritti e le incursioni possibili per rendere ancora meno garantito il lavoro).

Rappresenta una priorità di lavoro di TUTTA la nostra organizzazione, come si evince anche dalle decisioni politico-organizzative assunte fin dal 2002.

Corte Costituzionale e nomine in ruolo

Siamo stati l'unica organizzazione a contestare l'unificazione terza e quarta fascia (la madre di tutti i problemi degli ultimi due anni) e a presentare decine di ricorsi che sono arrivati ora davanti alla Corte Costituzionale.

Per noi prioritarie sono le nomine in ruolo (si può già nominare esaurendo prima e seconda fascia, dove ci sono, si possono già nominare i vincitori di concorso e gli ata). Va tolto ogni alibi ad una maggioranza che terrà inchiodati a lungo i precari su un disegno di legge che, in attesa di approvazione, bloccherà le nomine in ruolo (anche con il consenso di spezzoni di categoria) predisponendo le condizioni oggettive per successive soluzioni malthusiane.

E' quanto sta accadendo già sul versante dei dirigenti scolastici: migliaia di posti vacanti e nessun concorso ordinario. Così saranno i direttori regionali di fiducia a nominare i dirigenti incaricati.....

Precari docenti

Sul disegno di legge che presenteranno i partiti di Governo noi dobbiamo stanare ministro e

maggioranza a dire le proposte e a discuterle pubblicamente a partire dal fatto che questa situazione è responsabilità di chi ha cambiato 6 volte le graduatorie in poco meno di due anni!.

Se si va al DDL esso non deve ignorare alcuno dei problemi emersi nel frattempo (dall'approvazione della L.124) ma, per evitare dabbennaggini, di nuovo la questione immissioni in ruolo è dirimente delle volontà politiche.

Il nostro obiettivo deve essere quello di evitare assurde lotte fra SSIS, precari e vincitori di concorso che fanno solo il gioco di chi vuole tagliare gli organici e precarizzare il lavoro.

E' noto a noi, che l'abbiamo denunciato, anche su questo punto, unici nel panorama sindacale, il fatto che la legge Moratti preveda la chiamata diretta da parte delle scuole. Per questo occorre grande attenzione ed una forte funzione di direzione e di orientamento della nostra organizzazione.

Irrinunciabile, per noi, il ripristino di una diversa valutazione fra servizio pubblico e servizio privato considerato che la scelta di unificare il punteggio, oltretutto illegittima, rappresenta una bomba a scoppio ritardato della quale ai più sfuggono le conseguenze dirette.

Precari ata

Anche per gli ATA la CGIL Scuola chiede che si proceda all'immissione in ruolo su tutti i posti disponibili.

Aggiungiamo che abbiamo diffidato e denunciato il ministero che ha colpevolmente ed in mo-

do ingiustificato rinvio tutte le nomine scaricando gli adempimenti sulle scuole.

Andremo avanti con la denuncia fino alla condanna del Ministero (così si capirà sull'avvio dell'anno scolastico chi si batte per la sua regolarità e chi fa chiacchiere) e tuteleremo tutti coloro che, a causa delle decisioni del Ministero, non avessero la nomina e la retribuzione dal 1 settembre.

Qualità

Vale per le nomine e per il funzionamento: la nostra diffida intende raccogliere anche il malcontento delle tante scuole che si vedono scaricate migliaia di nomine e che deve avere una rappresentanza.

Ma che dire del taglio continuo di risorse (ad es.: il taglio alle spese di funzionamento 2003 arrivato a luglio!!!), dei ritardi nell'arrivo delle risorse (al riguardo risulterebbero bloccati presso le direzioni regionali ancora oggi migliaia di euro di competenza delle scuole). O che dire dell'organico di fatto che taglia ulteriormente le classi e peggiora la qualità (è di poche ore fa l'arrivo di una lettera di protesta per una terza meccanica di 31 alunni e 4 rifiutati perchè arrivati all'ultimo momento da altre città!!).

Vale per i servizi, cioè vale per dire che siamo contro l'affidamento a privati (cd "esternalizzazioni") della gestione dei servizi nelle scuole perchè è la qualità ad uscire sconfitta.

Su questo tema abbiamo lanciato diversi mesi fa una vertenza nazionale (con la Confederazione e la Filcams Cgil) contro le esternalizzazioni. L'abbiamo fatto noi perchè, nonostante le nostre richie-

(Continua a pagina 7)

DOCENTI

Orario di servizio

L'orario di servizio dei docenti è articolato in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento.

L'**attività d'insegnamento**, distribuita in non meno di cinque giornate settimanali, si svolge in:

- **25 ore nella Scuola materna**
- **22 ore nella Scuola elementare**
- **18 ore nella Scuola secondaria.**

Gli insegnanti della Scuola elementare svolgono altre 2 ore che dedicano, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica.

L'orario di insegnamento può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.

Gli insegnanti della scuola secondaria il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche e interscolastiche.

Le attività funzionali all'insegnamento si possono dividere in attività individuali e in attività di carattere collegiale.

Le **attività individuali**, sono adempimenti dovuti e non è previsto un monte ore definito, comprendono:

- la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- la correzione degli elaborati;
- i rapporti individuali con le famiglie;

Le **attività di carattere collegiale si articolano in:**

a) **attività** per le quali è previsto un totale di **40 ore annue**, che comprendono:

- la partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti;
- l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
- l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative.

b) **attività collegiali** nei consigli di classe, di interclasse, di intersezione (**di norma 40 ore annue**). Gli obblighi relativi a queste attività sono determinati dagli ordinamenti o dal piano delle attività, deliberato dal collegio dei docenti, comprendono:

- ⇒ riunioni per coordinamento didattico;

- ⇒ riunioni per la valutazione in itinere;
- ⇒ incontri per favorire i rapporti con le famiglie e gli studenti della classe;
- ⇒ riunioni per scrutini intermedi e finali;
- ⇒ riunioni per esami.

Per le attività collegiali indicate alla lettera a), tutti devono fare ogni anno 40 ore, superate le quali è possibile essere retribuiti. Pertanto, nell'organizzare le riunioni occorre assicurare prioritariamente quelle plenarie, evitando le riunioni straordinarie del collegio.

Il collegio, se necessario, amplierà il numero di riunioni delle varie articolazioni: commissioni, gruppi, ... che preparano i materiali e le proposte al collegio in seduta plenaria.

Per le attività indicate alla lettera b), il collegio dei docenti nella programmazione stabilisce finalità e numero delle riunioni nel piano delle attività, tenendo conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue.

Per i docenti impegnati su più scuole, i Dirigenti Scolastici devono concordare l'utilizzo del loro orario, tenendo conto che le ore in più saranno retribuite dalla/e scuola/e presso cui le svolgerà.

Sentenza Consiglio di Stato 8 maggio 1987, n. 173

Obbligo di servizio dei docenti durante la sospensione delle attività didattiche

Riteniamo opportuno pubblicare la Sentenza del Consiglio di Stato del 1987 che chiarì in maniera definitiva che gli insegnanti durante la sospensione delle attività didattiche sono tenuti a prestare servizio in base alle attività deliberate dal Collegio dei docenti, ferma restando la distinzione fra attività di insegnamento e attività non di insegnamento.

Il Dirigente Scolastico può disporre convocazioni solo previa deliberazione del Collegio dei docenti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) ha pronunciato la seguente Decisione sul ricorso proposto dal Provveditorato agli Studi di Frosinone, in persona del Provveditore pro tempore, e dalla Direzione didattica statale di Fuggi, in persona del Direttore didattico pro tempore, nonché dal Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro tempore, per l'annullamento della decisione del T.A.R. del Lazio, sezione staccata di Latina n. 359 del 13 luglio 1984.

Diritto

Il ricorso in appello è infondato. L'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, stabilisce che l'orario obbligatorio di servizio

per i docenti delle scuole elementari è costituito dalle ore da destinare all'insegnamento in ragione di 24 ore settimanali e delle ore riguardanti le attività non di insegnamento, connesse con il funzionamento della scuola, in ragione di 20 ore mensili.

L'art. 61 del D.P.R. n. 417/1974 fissa in un mese la durata del congedo ordinario nell'anno scolastico, da fruire durante la chiusura delle scuole, sicché, al di fuori di detto periodo, il docente deve considerarsi a disposizione della scuola per le attività (di insegnamento e non di insegnamento) indicate, in linea generale, dall'art. 2 del medesimo decreto

(Continua a pagina 6)

(Continua da pagina 5)

presidenziale.

Alla stregua di siffatto criterio, i docenti della scuola elementare sono tenuti a prestazioni di servizio anche durante il periodo delle ferie estive, in conformità delle iniziative deliberate dal consiglio di circolo o dal collegio dei docenti (cfr. artt. 6 e 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), ferma la distinzione fra attività di insegnamento e attività non di insegnamento, che rappresenta una connotazione costante del loro rapporto di servizio. Né è ipotizzabile l'imposizione dell'obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall'impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974.

Del resto, dall'incartamento processuale si evince che in tal senso si sono espressi anche l'Ufficio di coordinamento dei decreti delegati del Ministero della P.I. con parere prot. n. 1972 del 30 giugno 1980 e lo stesso Provveditorato agli studi di Frosinone. Quest'ultimo, con nota prot. n. 7932 del 12 aprile 1984, ha ribadito che non sussiste l'obbligo (per il personale educativo e insegnante di un convitto nazionale) di essere presente durante il periodo delle vacanze pasquali qualora in convitto non rimanga alcun alunno e non sia stata contemplata alcuna attività che comporti la presenza del menzionato personale.

Per l'anno scolastico 1982/83, l'inizio e il termine delle lezioni erano previsti, rispettivamente, dal 15 settembre 1982 al 14 giugno 1983, ai sensi del D.M. 25 febbraio 1981, diramato con C.M. n. 72 1981.

La signora, insegnante di ruolo presso la scuola elementare di Fiuggi, l'1 settembre 1982 si presentava alla scuola di appartenenza per la ripresa dell'attività scolastica.

Nei giorni 2, 3 e 4 settembre l'insegnante non ritornava a scuola sul presupposto che, per quei giorni, non era programmata alcuna attività di insegnamento né alcuna attività di non insegnamento.

Il Direttore Didattico di Fiuggi con avviso prot. n. 1217/B3 dell'1 settembre '82, indirizzato agli insegnanti del circolo, convocava il collegio dei docenti per il 6 settembre ai fini degli adempimenti di cui all'art. 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

L'insegnante tornava a scuola il 6 settembre e partecipava ai lavori di detto collegio svoltosi in quel giorno nonché ai lavori di programmazione didattica per

l'anno 1982/83 iniziati quel giorno e proseguiti nei giorni 7, 8, 9 e 10 seguenti.

Infatti, con la nota direttoriale prot. n. 1217/B3 dell'1 settembre 1982 si portava a conoscenza degli insegnanti del circolo che "lunedì 6 p.v. alle ore 9 si riunirà il collegio dei docenti per gli adempimenti di cui all'art. 11 della legge n. 517/1977, come momento intermedio tra l'approccio individuale e/o di gruppo ai problemi della programmazione e quello collegiale da concludersi prima dell'inizio delle lezioni", facendosi così espresso riferimento anche all'attività di programmazione - come è ribadito nel verbale del collegio dei docenti del 6 settembre 1982, che si richiama all'elaborazione del piano annuale di lavoro - nonché al momento collegiale conclusivo.

Dal verbale n. 59 del 9 settembre 1982 del consiglio di interclasse risulta che le insegnanti, tra le quali la signora, "sono concordi nel ritenere esaurita la proposta di programmazione annuale per le classi terze parallele per l'anno scolastico 1982/83, da sottoporre all'approvazione del C.D.", mentre dal verbale n. 60 si evince che il consiglio di interclasse si riuniva in data 10 settembre 1982 per sottoporre l'ipotesi di programmazione comune alle terze classi parallele all'analisi dell'insegnante, assente nelle fasi precedenti per motivi di salute, la quale, dopo ampia discussione, esprimeva parere favorevole in proposito.

Esaurita l'attività di programmazione, l'insegnante non partecipava alle sedute dell'11 e del 13 settembre (il 12 era domenica) sia perché come lei ha opposto senza essere specificamente contrastata sul punto dall'Amministrazione, non aveva ricevuto alcuna convocazione al riguardo - né emerge chiaramente da chi fossero state promosse le sedute in questione - sia perché le sedute medesime, che risultano significativamente contraddistinte come avvenute "dopo la programmazione comune" (cfr. verbale del consiglio di interclasse n. 61 dell'11 settembre 1982), erano preordinate ad affrontare un problema non già di carattere generale, ma riguardante la stesura di un piano preventivo di lavoro in ordine all'inserimento di due alunni handicappati presenti nelle scolaresche delle insegnanti e

Vero è che, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 4 agosto 1977, n. 517, il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma, che comprende forme di integrazione a favore degli alunni portatori di

handicaps, anche sulla base delle proposte dei consigli di interclasse ma, nella specie, non trattavasi di formulare una proposta in senso proprio, ma di un piano operativo concernente singoli docenti.

Con nota prot. n. 1286/B3 del 9 settembre 1982 del Direttore didattico, diretta agli insegnanti del circolo, veniva convocato nuovamente il collegio dei docenti per il 14 settembre 1982 ai fini dell'approvazione della programmazione proposta dai diversi gruppi costituiti per affinità didattiche metodologiche e per classi parallele e, come si desume per prova indiretta, l'insegnante

..... era presente in servizio, non essendo stata contestata l'assenza né essendo stato provveduto, nei suoi confronti, al recupero della retribuzione per tale giorno. Peraltro, l'insegnante, con lettera del 9 settembre, informava il Direttore Didattico che aveva esaurito il lavoro di programmazione e, nel significare che la presenza a scuola si giustificava in rapporto allo svolgimento di un'attività propria della funzione docente, determinata nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, precisava che si teneva a disposizione presso il suo domicilio dal 10 al 14 settembre, pregandolo, qualora egli avesse inteso diversamente gli obblighi di servizio del personale docente per il periodo suddetto, di dargli tempestiva comunicazione, alla quale non avrebbe mancato di uniformarsi.

In base ai fatti sopra riportati l'insegnante non può, quindi, essere ritenuta assente ingiustificata dalla scuola nei giorni 2, 3, 4 11 e 13 settembre 1982. Nello stesso anno scolastico, in vista del termine delle lezioni (14 giugno 1983), con nota prot. n. 877 B/20 del 9 giugno 1983 del collaboratore vicario del Direttore didattico di Fiuggi, diretta agli insegnanti del circolo, venivano indicate le attività connesse con la funzione docente, al cui svolgimento devono essere impegnati, dopo il termine delle lezioni, gli insegnanti medesimi, non fruendo del congedo ordinario.

L'insegnante - che, dapprima, aveva contestato la non completa coincidenza tra il contenuto della citata nota e la regolamentazione dell'attività non di insegnamento deliberata dal collegio dei docenti per l'anno scolastico 1982/83 - con lettera del 18 giugno 1983, informava il collaboratore vicario che il 22 giugno avrebbe esaurito le consuete attività di fine anno scolastico connesse alla funzione docente, ivi comprese gli

esami, puntualizzando che avrebbe provveduto alla consegna delle schede alle famiglie, in conformità delle istruzioni diramate il 23 giugno, dalle ore 15 alle ore 19. Contestualmente, sul presupposto che la citata nota del 9 giugno 1983 - alla quale aveva ottemperato benché ritenuta illegittima - non recava precise disposizioni per gli insegnanti, l'interessata pregava il collaboratore vicario, qualora avesse ravvisato di dovergliene impartire, di farlo tempestivamente in termini di chiarezza e, nell'evidenziare che le ore complessivamente svolte o da svolgere per attività non di insegnamento superavano le venti ore previste, si dichiarava, comunque, a disposizione presso il suo domicilio per quant'altro.

Rispondeva il collaboratore vicario con nota prot. n. 29 Ris del 22 giugno 1983, confermando la precedente nota del 9 giugno, che affermava essere

"sufficientemente chiara e precisa se considerata alla luce ed in relazione alla vigente normativa che regola lo stato giuridico del personale docente"; quindi, con note del 25 giugno e dell'1 luglio, chiedeva alla insegnante le sue giustificazioni per la mancata presenza in servizio nei giorni 24, 25, 28, 29 e 30 giugno 1983. Replicava l'insegnante ... con lettera del 18 luglio 1983, precisando che nei giorni 24, 25, 28, 29 e 30 giugno '83 non era prevista alcuna attività di insegnamento riconducibile alla funzione docente, che aveva puntualmente adempiute tutte le operazioni conclusive attinenti all'anno scolastico 1982/83; che aveva provveduto all'espletamento di tutte le attività di non insegnamento programmate per il mese di giugno, compresa l'iscrizione degli alunni, e che aveva superato il tetto delle 20 ore per le attività di non

insegnamento.

Soggiungeva che, in tali condizione, la pretesa che lei fosse presente nei giorni indicati dalla Direzione didattica avrebbe rappresentato un'illegittima imposizione di un obbligo di semplice presenza nella scuola.

Non risulta che l'Amministrazione abbia contestato la versione dei fatti fornita al riguardo della insegnante

Pertanto, sulla base della situazione avanti descritta, l'insegnante stessa non può essere considerata assente ingiustificata dalla scuola neppure nei giorni 24, 25, 28, 29 e 30 giugno 1983.

Per le ragioni suseposte il ricorso in appello deve essere respinto e la decisione impugnata deve essere confermata, rimanendo assorbito l'appello incidentale.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto
SEDE

Modulo RICHIESTA PAGAMENTO STRAORDINARIO PER I DOCENTI

Oggetto: Richiesta pagamento ore di attività collegiali ex art. 27, comma 3, lettera a) del CCNL prestate oltre le 40 annue.

Il sottoscritto _____ residente in _____
Via _____ ed ivi domiciliato ai fini del presente atto

Premesso che

- è docente a tempo indeterminato presso codesto istituto

- con provvedimenti di codesto Ufficio è stato impegnato in attività funzionali all'insegnamento ex art.27, comma 3, lettera a) per complessive ore

Chiede il compenso dovutogli in base alle disposizioni vigenti per le ore eccedenti le 40 obbligatorie.

Data, _____ Firma _____

(Continua da pagina 4)

ste esplicite, le altre organizzazioni hanno confermato un punto di vista diverso dal nostro con l'accettazione

dell'esternalizzazione. Nelle prossime settimane rilanceremo con decisione questa vertenza.

Vale per i costi della scuola, a partire dalle crescenti spese per i libri di testo e l'altro materiale aggravato dal fatto che tante leggi sul diritto allo studio privilegiano le private.

Legge Moratti.

Sulla sperimentazione abbiamo depositato il ricorso al TAR Lazio contro il Decreto e siamo stati gli unici a farlo, così come siamo stati gli unici ad esprimere un voto negativo al momento del pronunciamento del CNPI.

Un effetto l'abbiamo già ottenuto con il deposito del ricorso ed il relativo annuncio e lo dobbiamo di-

re a gran voce: il Ministero, avuta conoscenza del deposito del nostro ricorso che è l'unico atto politico accaduto dopo l'emanazione del decreto sulla sperimentazione, ha immediatamente fatto retro-marcia su un punto rilevante: la possibilità di sperimentare il maestro prevalente.

Siamo molto contenti per questo primo risultato ed andiamo avanti. Importante sarà il lavoro che le nostre RSU potranno fare per far crescere un protagonismo dei collegi dei docenti contro il Decreto evitando qualsiasi logica "buonista", del tipo tanto non fa male.

Distinguiamo fra inglese ed informatica (di cui dobbiamo essere strenui sostenitori della qualità da dare

all'applicazione) dall'art.1 che è inaccettabile per la vaghezza (che cosa? per quanto? come? perchè? sono le domande senza risposta di un provvedimento che contrasta con la stessa legge 53 e che cerca di beffare gli organi collegiali) e per la presunta furbizia (le indicazioni Bertagna che invece di passare dal Parlamento transitano dal Decreto alle scuole).

Sull'incostituzionalità della Legge Moratti ribadiamo la nostra decisione di sollevare la questione, obiettivo per il quale dobbiamo produrre ricorso al TAR a firma di una persona lesa da un provvedimento applicativo (non dalla Legge in sé) e chiedere di sollevare davanti alla Corte il vizio di legittimità costituzionale.

Decalogo per un voto consapevole sulla sperimentazione della Legge Moratti nella scuola primaria

I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro della scuola elementare: le istituzioni scolastiche dovranno decidere se aderire o meno ad una proposta del Ministro di sperimentare l'anticipazione dell'attuazione della legge 53/03 nelle prime due classi.

Se molte scuole aderiranno alla proposta di sperimentazione nazionale, il Ministro si sentirà incoraggiato a proseguire nell'attuazione del suo disegno, in linea con quanto contenuto nel documento "Indicazioni Nazionali" e nel preannunciato e poi accantonato decreto legislativo attuativo della legge 53/03 nella scuola elementare.

Questo disegno è stato respinto da moltissimi colleghi dei docenti perché elimina il tempo pieno, riduce il tempo scuola a 27 ore settimanali, torna ad un unico insegnante responsabile della classe (docente coordinatore-tutor) al posto del gruppo docente o della coppia docente contitolare e coresponsabile.

Per questo è cosa utile per le scuole avere le idee chiare per esercitare il più possibile una scelta consapevole.

1. Il ministro Moratti, attraverso l'art. 1 del DM 61/03, propone alle scuole, non di sperimentare, ma di "avviare talune innovazioni coerenti con le linee di riforma configurate nella legge 53/03".
2. Per fare una vera sperimentazione, come afferma lo stesso art. 11 del DPR 275/99, si deve fissare una durata predefinita, indicare con chiarezza gli obiettivi, prevedere precise forme di valutazione: tutto questo non è indicato nell'art. 1 del DM 61/03.
3. Il Ministro non propone alle scuole di sperimentare, ma di cominciare ad applicare il modello di scuola elementare contenuto nelle Indicazioni Nazionali. Siamo di fronte ad una sperimentazione finta, ad un tentativo mascherato di attuazione della legge Moratti nella scuola elementare, senza alcuna consultazione delle scuole, in presenza di un diffuso dissenso degli insegnanti e senza utilizzare gli strumenti legislativi previsti dalla stessa legge 53/03 (decreto legislativo con parere del Parlamento).
4. Per queste ragioni la CGIL Scuola ha espresso parere sfavorevole nei confronti dell'art. 1 del DM 61/03 in sede di Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e ha proposto un ricorso al Tar Lazio per dimostrarne l'illegittimità.
5. Per aderire al progetto di innovazione nazionale previsto dall'art. 1 del DM 61/03 sono necessarie le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio dell'Istituzione Scolastica: si delibera innanzi tutto se aderire o meno, non solo su come aderire (non è possibile aderire senza delibera ad un progetto nazionale di innovazione ex art. 11 DPR 275/99).
6. Le scuole, indipendentemente dalla loro adesione al progetto di innovazione nazionale previsto dall'art. 1 del DM 61/03, sono tenute a generalizzare l'alfabetizzazione della lingua straniera e dell'informatica, sulla base delle risorse professionali che sono state loro assegnate.
7. Le risorse previste per tutte le scuole elementari, in relazione alla generalizzazione della lingua straniera e dell'informatica in prima e seconda, spettano a tutte le scuole elementari, anche a quelle che non aderiscono al progetto di innovazione nazionale previsto dall'art. 1 DM 61/03: così è disposto dalla direttiva n. 48 dell' 8.05.2003 e dalla lettera circolare n. 66 del 31.07.2003.
8. Le scuole che non aderiscono alla sperimentazione nazionale proposta dal Ministero possono, invece, approvare altre sperimentazioni da loro elaborate e decise sulla base dell'art. 6 del DPR 275/99 (autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo).
9. Le "Indicazioni Nazionali" non rappresentano un riferimento obbligatorio per le scuole perché non sono mai state rese norma vigente: a questo fine è prevista una specifica procedura (regolamento ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 17 della Legge 400/88, sentito il Parlamento) sia dalla legge 53/03 (art. 7) che dal DPR 275/99 (art. 8). Fino a quando questa procedura non sarà attivata e positivamente conclusa, le Indicazioni Nazionali resteranno solo un documento pedagogico più o meno condivisibile (il Consiglio Universitario Nazionale, ad esempio, lo ha duramente criticato).
10. L'adeguamento dei piani dell'offerta formativa per la generalizzazione di informatica e lingua straniera è realizzato dalle istituzioni scolastiche sulla base delle prerogative loro attribuite dal regolamento dell'autonomia scolastica (artt. 5, 6 e 8 DPR 275).